

**STUDIO LEGALE
GRECO**
MAGISTRATURE SUPERIORI

Orbetello - Roma - Montecastelli Pisano, 11 luglio 2019

Spett.le
Regione Toscana
Settore VIA – VAS - opere pubbliche
di interesse strategico regionale
Att.ne Responsabile Dott.ssa Carla Chiodini
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Mail: carla.chiodini@regione.toscana.it

e, p.c.

Soprintendenza ABAP
per le Province di Pisa e Livorno
PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

Regione Toscana
Settore Tutela della Natura e del Mare
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Mail: guido.iacono@regione.toscana.it

ARPAT
Direzione Tecnica – Settoria VIA-VAS
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Mail: antongiulio.barbaro@arpat.toscana.it

Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Att.ne: - Sig. Sindaco
- Responsabile Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica e Territorio
PEC: segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it
mail: federico.pardini@comune.castelnuovo.pi.it

OGGETTO: Italia Nostra Onlus - Comitato Montecastelli Viva Onlus/Magma Energy Italia srl - progetto di realizzazione dell'impianto geotermoelettrico denominato "Qualtra" nell'ambito della richiesta di concessione di coltivazione "Mensano" – procedimento di valutazione di impatto ambientale con contestuale richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – prima riunione conferenza dei servizi del 17 luglio 2019 - osservazioni ex artt. 25 co. 2 L.R. 40/2009 e 9 e ss. l. 241/1990

In relazione al procedimento di cui in oggetto, su incarico di **Italia Nostra Onlus** (C.F. 80078410588; P.I. 02121101006), con sede in Roma, viale Liegi, 33, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* e di **Comitato Montecastelli Viva Onlus** (C.F. 90056720502), con sede in Montecastelli Pisano – Castelnuovo Val di Cecina (PI) al Podere Santa Paola 79, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, alle quali associazioni le presenti osservazioni sono consegnate per essere fatte proprie e inviate alle amministrazioni in intestazione e ad ogni altro soggetto interessato, si *osserva* quanto segue.

1. Premessa

In occasione della pubblicazione della documentazione integrativa depositata da Magma Energy Italia spa (d'ora in avanti "Magma") nel marzo 2019, gli odierni esponenti il 18 aprile 2019 hanno depositato osservazioni ai sensi dell'art. 27 bis co. 5 D. Lgs. 152/2006 con memoria a firma dello scrivente legale e relazione tecnica del Dr. Geol. Mauro Chessa.

Successivamente, Magma ha depositato due elaborati titolati "*integrazioni volontarie ai sensi della L.R. 7/2019*" (del 13 maggio 2019) e "*controdeduzioni*"

volontarie” (del 16 maggio 2019), con i quali ha inteso rispettivamente con il primo fornire integrazioni ai sensi dell’art. 6 co. 1 della L.R. 7/2019 e, con il secondo, controdedurre sulle osservazioni di questa difesa e sulla relazione del Dr. Chessa.

Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 sono inoltre stati versati in atti pareri della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno, del Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana, del Comune di Castelnuovo Val di Cecina e di ARPAT, tutti **NEGATIVI**.

Con nota del 14 giugno 2019 il Settore VIA della Regione Toscana ha convocato, per il 17 luglio 2019, la prima riunione della conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona ammettendo espressamente i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi ed i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati a produrre osservazioni scritte ai sensi dell’art. 25 co. 2 L.R. 40/2009, da comunicare almeno 48 ore prima della riunione.

In previsione della predetta prima seduta del 17 luglio vale la pena pertanto di passare brevemente in rassegna i due documenti depositati da Magma unitamente ai pareri negativi inviati dalle amministrazioni, emergendo da detta documentazione la persistenza d’insuperabili criticità che impongono al Settore VIA di disporre senza alcun indugio l’archiviazione del procedimento e/o, in ogni caso, giudizio negativo di compatibilità ambientale e diniego della domanda di autorizzazione unica regionale.

2. Sulla mancata risposta alle richieste di integrazioni

Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta d'integrazione documentale giunta dall'autorità competente all'esito della fase della consultazione, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs 152/2006 prevede che l'istanza "*si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*" (trattasi di obbligo imperativo, rispetto al quale nessun margine di discrezionalità è lasciato alla P.A.).

Tale previsione vale a maggior ragione nel procedimento autorizzatorio unico regionale qualora la proponente si sia avvalsa – come nel caso di specie – del termine di sospensione del procedimento per 180 giorni al fine di produrre la documentazione integrativa di cui all'art. 27 bis co. 5 D. Lgs. 152/2006, nel quale è espressamente prevista l'archiviazione del procedimento qualora le integrazioni richieste non siano state prodotte (considerato anche che, come precisato ancora dal comma 8 dell'art. 27 bis, tutti i termini del procedimento si considerano perentori).

Nel caso di specie, come si è già avuto modo di precisare nelle osservazioni del 18 aprile 2019 e come confermato da tutti i pareri negativi depositati dalle amministrazioni nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, con la documentazione depositata nel marzo 2019 Magma non ha sanato le predette carenze ed omissioni, e quindi non ha prodotto le integrazioni richieste.

Per ciò solo, alla riunione del 17 luglio p.v. il Settore VIA è tenuto a disporre l'immediata archiviazione del procedimento, non residuando alcuno spazio per richiedere a Magma ulteriori integrazioni data la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006.

3. Sul documento “integrazioni volontarie ai sensi della L.R. 7/2019” (del 13 maggio 2019)

Nelle osservazioni del 18 aprile 2019 questa difesa ha contestato espressamente a Magma la violazione della Legge Regionale n. 7 del 5 febbraio 2019, pubblicata sul BURT n. 7 del 13.2.2019, nella parte in cui prevede, all’art. 2 comma 1, che il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti geotermoelettrici nell’ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia è subordinato alla previsione, nell’ambito del progetto presentato a tali fini:

- a) “dell’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e modalità di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo, computando anche le frazioni orarie, in conformità a quanto specificato agli allegati A e B dell’utilizzo delle migliori tecnologie della presente legge;*
- b) della implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria presso i ricettori sensibili, finalizzato a monitorare l’acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali, il mercurio, l’arsenico, il boro, l’ammoniaca;*
- c) di un monitoraggio in continuo, con possibilità di accesso in remoto da parte della Regione, dell’autorità sanitaria locale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito alle lettere a) e b);*

- d) del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto:
- 1) degli specifici interventi volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali;
 - 2) dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, anche attraverso la presentazione di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente i contenuti di cui all'articolo 34 della disciplina del PIT – piano paesaggistico;
- e) delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell'impianto, da indicare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), specificando, in particolare, in applicazione dei principi propri dell'economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto:
- 1) le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell'energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto;
 - 2) le iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell'anidride carbonica (CO₂) emessa dall'impianto”.

Il soggetto che, al momento dell'entrata in vigore della legge, abbia già richiesto l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica, potrà adeguare la documentazione di progetto alle richieste di cui all'art. 2 trasmettendo eventuali integrazioni entro il termine di 90 giorni (così l'art. 6).

Per quanto qui interessa rileva il fatto che Magma il 13 maggio 2019 ha depositato, a ridosso della scadenza del predetto termine, il documento intitolato “*integrazioni volontarie ai sensi della L.R. 7/2019*”, asseritamente finalizzato a fornire integrazioni proprio ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L.R. 7/2019.

In realtà, il documento in questione contiene da una parte un'interpretazione completamente distorta delle disposizioni di cui all'art. 2 co. 1 della L.R. 7/2019 (alcune delle quali Magma ritiene non applicabili al progetto che ci impegna, auto-esentandosi così dal loro rispetto), dall'altra una serie di affermazioni palesemente smentite dai pareri negativi depositati dalla Soprintendenza ABAP di Pisa, dal Settore Natura della Regione Toscana, dal Comune di Castelnuovo Val di Cecina e da ARPAT oltre alla previsione di soluzioni dell'ultima ora addirittura sorprendenti (ci si riferisce alla previsione di un resort con SPA a circa 100 metri dall'area di impianto che dovrebbe servire al recupero dell'energia termica prodotta e non utilizzata per la produzione di energia elettrica).

Ma vediamo nel dettaglio, seguendo in rapida successione le disposizioni della LR 7/2019 sopra richiamate, quanto affermato da Magma.

Sull'art. 2 comma 1 lettera a)

Sull'art. 2 comma 1 lettera a), Magma afferma il periodo di emissioni essere di 64 ore, e quindi inferiore al limite del 2% (175 ore anno) delle ore di funzionamento annuo richiesto dalla L.R. 7/2019.

In realtà, come precisato nelle osservazioni del 18 aprile 2019 a firma dello scrivente legale, Magma ripone affidamento esclusivo sulla chiusura dei pozzi, ove necessario, al fine di evitare emissioni in atmosfera, quando tale rimedio è notoriamente molto rischioso comportando la possibile perdita di produttività.

Né, per giunta, è previsto un sistema di monitoraggio del dispositivo “ferma-pozzo”; oltre a tutto, la mancata interconnessione tra più impianti impedisce di garantire il rispetto dei limiti d'indisponibilità.

Sull'art. 2 comma 1 lettere b) e c)

Sull'art. 2 comma 1 lettere b) e c), la proponente si **auto-esenta** dal rispetto di quanto ivi previsto, affermando l'inapplicabilità al progetto in esame delle tabelle A e B allegate alla LR. 7/2019, dal momento che “*le uniche emissioni attese dell'impianto ORC sono previste durante l'avviamento e la fermata*”.

L'affermazione desta vivo stupore.

La stessa proponente, nel punto che precede, riconosce infatti che ogni anno saranno previsti 2 stop&start per permettere le adeguate operazioni di manutenzione, con emissioni dirette in atmosfera per ben 64 ore, salvo poi auto-esentarsi dal rispetto delle prescrizioni della L.R. 7/2019 solo perché l'impianto sarebbe “a ciclo chiuso” (pag. 5).

In disparte il fatto che quella delle “emissioni zero” è un'utopia che questa difesa e i consulenti che hanno elaborato le relazioni tecniche

allegate hanno già avuto modo di contestare nelle precedenti osservazioni (alle quali si rinvia), considerata la percentuale elevatissima di gas non condensabili presenti nell'area, che secondo la stessa Enel Green Power non consentirebbero l'ottenimento di detto risultato, non si vede davvero il motivo per cui il presente progetto debba essere esentato dal prevedere il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria - lettera *b*) - e del funzionamento di tutti gli impianti - lettera *c*) - quando la legge 7/2019 non ha previsto alcuna forma di esclusione degli impianti binari dalle previsioni di salvaguardia ambientale e sanitaria che ha introdotto (e questo per l'evidente motivo che gli impianti binari meritano di essere sottoposti alle identiche misure di controllo degli impianti tradizionali).

Sull'art. 2 comma 1 lettera d) punti 1 e 2

Sull'art. 2 comma 1 lettera *d*), Magma si limita a ribadire quanto sempre affermato fino ad oggi in ordine all'asserito corretto inserimento paesaggistico dell'impianto.

A smentire in via definitiva la proponente sul punto è giunto il parere **NEGATIVO** della Soprintendenza ABAP di Pisa del 2 maggio 2019 (per il quale v. più diffusamente *infra*), nel quale è stato affermato - con specifico riferimento al progetto Qualtra - tutto quanto il MIBAC aveva già avuto modo di precisare con riferimento al progetto pilota Castelnuovo (nel parere prodotto da questa difesa in allegato alle osservazioni del 18 aprile 2019).

In particolare, la Soprintendenza ha confermato - tra le altre cose - che Magma non ha minimamente dato conto degli specifici interventi volti a

promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT avendo ancora una volta totalmente ignorato le peculiarità, sotto il profilo paesaggistico, dell'isola amministrativa di Montecastelli (massimamente valorizzata dal PIT).

Non avendo evidentemente alcun argomento per contrastare le contestazioni della Soprintendenza, Magma arriva al punto di lanciarsi in un disperato tentativo di sovvertimento di decenni di elaborazione normativa e giurisprudenziale in materia di paesaggio, mettendo addirittura in discussione il concetto stesso di vincolo di intrasformabilità, da sostituire – secondo la proponente – *“con una visione evolutiva del bene tutelato e dunque del vincolo stesso”*, visione invero del tutto priva di ogni fondamento dal punto di vista scientifico, prima ancora che giuridico.

Sull'art. 2 lettera e) punto 2

Quanto alle iniziative volte all'utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell'anidride carbonica (CO₂) emessa dall'impianto - di cui al punto 2 della lettera e) – ancora una volta Magma **si auto-esenta** dal rispetto di detta prescrizione vincolante, ricorrendo alla consueta affermazione escludente secondo cui l'impianto avrebbe emissioni soltanto durante l'avviamento e la fermata.

Così come si è precisato sopra, anche ad ammettere che sia così – e non è così – resta il fatto che l'impianto, per stessa ammissione della proponente, genera importanti emissioni di CO₂ e deve quindi sottostare alle previsioni di cui alla disposizione in commento, non prevedendo del resto la L.R. 7/2019 alcuna forma di esenzione per gli impianti binari.

Del resto, giova ribadire, se il legislatore regionale avesse voluto qualcosa del genere lo avrebbe scritto.

In base al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, è pertanto da escludersi ogni interpretazione che non trovi conferma nel testo della norma, specialmente se finalizzata a ridurre le iniziative di tutela di interessi sensibili quali ambiente e salute.

Sull'art. 2 lettera e) punto 1

Con riferimento alle iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell'energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2 lettera e) punto 1, Magma – che non aveva previsto nel progetto alcuna forma di recupero dell'energia termica prodotta, circostanza, questa, da sempre contestata da Italia Nostra e Comitato Montecastelli Viva nelle precedenti osservazioni, alle quali si rinvia – tenta oggi di salvarsi in extremis informando di aver *“commissionato la redazione di un progetto per la realizzazione di un centro benessere/ricreativo da parte della stessa proponente utilizzando il rudere presente nell'area di progetto per l'utilizzo dell'energia termica residua prodotta annualmente e non funzionale alla produzione di energia elettrica”*.

Ciò, sul presupposto che nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina non sarebbe possibile realizzare nuovi progetti di teleriscaldamento essendo già stato ampiamente soddisfatto il fabbisogno dagli impianti già esistenti.

Ora, in disparte il fatto che l'affermazione da ultimo richiamata è manifestamente infondata, non ostando per alcun motivo l'attuale rete di teleriscaldamento presente in altre zone del Comune alla realizzazione di nuovi progetti, non si riesce davvero a comprendere come possa la proponente proporre la realizzazione di un recettore sensibile ad altissima frequentazione, a neanche 100 metri dall'area di impianto (Magma afferma che la distanza è di 300 metri ma è facilmente smentita, in ciò, da una semplice misurazione su Google Earth che rivela l'effettiva distanza del casale dell'area di impianto, ricordando che le misurazioni – come recentemente ribadito da TAR Piemonte n. 574/2019 – si effettuano dal perimetro dell'area di impianto e del recettore sensibile), quando detta edificazione – ad ammetterne la reale fattibilità – sarebbe da sola idonea a bloccare l'impianto (sul tema delle distanze dai recettori sensibili si rinvia a tutto quanto affermato nelle precedenti osservazioni). Per non parlare del fatto che una struttura di tal fatta non sarebbe certamente in grado di assorbire il 50% dell'energia termica prodotta dall'impianto e non utilizzata per la produzione di energia elettrica. Insomma tale proposta appare, allo stato, niente più che una *boutade* dettata dal tentativo disperato di adeguare un impianto alle disposizioni di cui alla L.R. 7/2019, quando in realtà trattasi di opera che si pone in netta contrapposizione con i principi ispiratori della legge medesima. Magma sembra addirittura indicare tale fantasioso progetto come idoneo a soddisfare il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) prima parte, avente ad oggetto “*positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell'impianto*”, dal momento che le ricadute in termini

occupazionali sono stimate – in via totalmente apodittica – in 16 persone.

Ancora una volta, non si può che rimanere stupiti di fronte all'idea di creare una struttura recettiva di tali dimensioni praticamente al confine con l'area destinata ad accogliere un impianto industriale della potenza di 10 MW, con le emissioni e le criticità sopra indicate.

In conclusione, come dato vedere, nessuna delle specifiche richieste dalla L.R. 7 del 5 febbraio 2019 è stata onorata dalla proponente.

Per tutti questi motivi, non essendo più possibile chiedere alla proponente integrazioni a norma di legge, la Regione Toscana dovrà necessariamente procedere all'archiviazione del procedimento e/o comunque al rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale negativo e diniego della domanda di autorizzazione unica regionale, stante la manifesta incompatibilità del progetto con la L.R. 7/2019.

4. Sul documento “integrazioni volontarie ai sensi della L.R. 7/2019” (del 13 maggio 2019)

Nel documento “controdeduzioni volontarie” del 16 maggio 2019 Magma ha inteso controdedurre rispetto alle osservazioni a firma dello scrivente legale del 18 aprile 2019 ed alla relazione tecnica del Dr. Geol. Mauro Chessa ad asse allegata.

Sennonché, piuttosto che controdedurre, Magma non ha fatto altro che ribadire per l'ennesima volta tutte le affermazioni contenute negli elaborati di progetto, rimanendo così ancorata alle lacune originari.

Per motivi di economia redazionale, anche al fine di rompere il corto circuito generato dal documento solo fittiziamente destinato alle

controdeduzioni, in cui la proponente in realtà non ha fatto altro che ribadire quanto affermato nella documentazione originariamente depositata (svilendo così lo stesso istituto della partecipazione del pubblico al procedimento di VIA), ci si asterrà dal riproporre quanto affermato nelle precedenti osservazioni e nella relazione del Dr. Chessa ad esse allegata (alle quali si rinvia), invitando il Settore VIA a verificare la fondatezza delle contestazioni ivi sollevate e ad assumere le determinazioni conseguenti.

Del resto, a confermare il pieno fondamento delle contestazioni sollevate dagli esponenti, sono stati *medio tempore* depositati una serie di pareri negativi da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili sui quali vale la pena di soffermarsi brevemente, anche allo scopo di segnalare i punti-chiave che impongono al Settore VIA la pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale negativo e di diniego di autorizzazione unica regionale.

5. Sul parere negativo della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno

Come anticipato nei punti che precedono, a fugare definitivamente ogni dubbio sull'insostenibilità del progetto che ci impegna sotto i profili ambientale, paesaggistico e naturalistico sono stati i pareri recentemente depositati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei predetti interessi sensibili.

Per primo, rileva il parere negativo della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno del 2 maggio 2019, con il quale è stata affermata – con motivazione chiara, precisa, univoca ed esaustiva – la parzialità delle

valutazioni sulla base delle quali Magma ha definito l'impatto paesaggistico dell'impianto "trascurabile" in base alla asserita "scarsa visibilità dell'impianto", non risolvendo così le criticità già sollevate dalla stessa Soprintendenza con la nota prot. 9289 del 24.7.2018.

In particolare, la Soprintendenza ha ribadito che:

- data *“la natura industriale dell'impianto e l'entità delle opere in progetto, e alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/6/2012 n. 3578 e Sez. VI,2/3/201L, n. 1300” si rende necessaria “una valutazione ampia che includa gli aspetti strutturali del paesaggio. [...] L'impianto nell'insieme (non soltanto la centrale visibile nei fotoinserimenti ma anche la postazione di perforazione, le due vasche, la sottostazione elettrica e l'area di stoccaggio) determina l'inserimento di un complesso dimensionalmente rilevante, planimetricamente prevaricante rispetto all'intero borgo di Montecastelli. Inoltre, la realizzazione dell'impianto richiede la creazione di quattro piazzali la cui realizzazione comporta un significativo rimodellamento dei versanti collinari interessati, trasformando così l'intorno a carattere rurale del borgo Montecastelli in una serie di grossi terrazzamenti, contenuti da opere di sostegno, ed ognuno interessato dalla presenza di porzioni dell'impianto. [...] Quest' Ufficio ritiene che nell'insieme l'intervento alteri in modo considerevole e permanente la morfologia del paesaggio collinare di Montecastelli Pisano”;*
- l'intervento proposto *“s'inserisce in un'area di pregio e incontaminata ai piedi del borgo di Montecastelli Pisano, ricca di emergenze storiche e naturalistiche che, nell'insieme, compongono uno dei quadri maggiormente caratteristici e intatti del paesaggio rurale della Val di Cecina e della Toscana centrale. L'area costituisce inoltre un'isola salvaguardata dall'intenso*

sfruttamento produttivo che ha invece investito e trasformato le aree limitrofe, oggetto di un totale stravolgimento del territorio, come già evidenziato da questa Soprintendenza nella nota n. 9289 del 24.7.2018”;

- *l'intervento proposto altera “in modo permanente e irreversibile la struttura insediativa del borgo di Montecastelli e le relazioni visive e funzionali con il contesto paesaggistico di pertinenza circostante, inserendo nel quadro panoramico elementi incongrui di natura industriale e mettendo a rischio la sopravvivenza di un quadro di elevato valore paesaggistico ed ecosistemico”; “le infrastrutture previste - connesse, accessorie e complementari - sono fattori di elevata criticità visuale, con effetti di fuori scala difficilmente mitigabili all'interno di in un paesaggio collinare dalla forte impronta storica”.*

Da tutto quanto precede la Soprintendenza conferma il proprio parere contrario alla realizzazione dell'intervento (come dato vedere, sulla base di contestazioni in larga parte sollevate anche dagli odierni esponenti nelle precedenti osservazioni).

6. Sul parere del Settore Natura della Regione Toscana: VINCA negativa

Il Settore Tutela della Natura della Regione Toscana, con parere prot. 225936 del 4 giugno 2019, ha del pari confermato *in toto* le contestazioni sollevate dagli odierni esponenti nelle precedenti osservazioni avuto riguardo alle opere di captazione delle acque dall'alveo del Fiume Cecina, in un'area posta a monte della ZPS “*Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori*”.

Precisata l'importanza strategica della predetta ZPS dal punto di vista della preservazione della biodiversità per la presenza di una vegetazione complessa e strutturata e di numerose specie di animali acquatiche e terricole, oltre che per essere un “*indispensabile corridoio ecologico*”, il Settore Tutela della Natura boccia senza appello la valutazione del DMV effettuata da Magma, precisando quanto segue:

- *“il DMV, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali è stato “superato” dal concetto di Deflusso Ecologico (DE). La “salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali delle acque” e il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità chimica e ecologica delle acque, dovrebbero consentire il perseguimento primario degli obiettivi di qualità dalla sopra menzionata Direttiva Quadro Acque (DQA – Dir. 2000/60/CE). Tale Direttiva Comunitaria, che definisce il concetto di Deflussi Ecologici, si pone l'obiettivo di conseguire l'equilibrio tra tre elementi: il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici, le richieste per gli utilizzi idrici e la diminuzione di disponibilità di risorse idriche a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi, una corretta quantificazione del DE (come sopra definito) è funzionale anche alla tutela della biodiversità ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE per la quale l'area è stata designata come ZPS - Zona di Protezione Speciale “Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori”;*
- *“l'analisi effettuata dal proponente, in carenza di dati definiti e certi della DMV su quel tratto di Fiume Cecina, è stata realizzata avendo come base di riferimento altri bacini idrici e non tiene in debita considerazione le caratteristiche specifiche geo-morfologiche e biologiche del Cecina e la ZPS che vi*

insiste. Ne consegue che i valori calcolati del DMV alla stazione di prelievo idrico non rispondono ai criteri di individuazione del DE così come declinati dalla Direttiva 2000/60/CE ed esplicitati dalle Linee guida approvate dal Decreto n. 30/2017, e ciò non permette di assicurare il raggiungimento o il mantenimento dello Stato di Conservazione Soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario e quindi di poter escludere, con un sufficiente grado di sicurezza, incidenze significative sul sito natura 2000 ed in generale sul tratto di corso d'acqua a valle dell'intervento, né dei possibili effetti sulla funzionalità del corridoio ecologico costituito dal F. Cecina”;

- *“il calcolo della DMV/DE e la conseguente “soglia” oltre la quale interrompere il prelievo idrico dovrebbe essere maggiormente coerente con la necessità di considerare gli effetti dei deflussi sui comparti ambientali del corso d'acqua, con particolare riferimento sia agli elementi di qualità biologici sia a quelli inerenti la biodiversità specifici di quel corso d'acqua. La particolarità del Sito ZPS e la necessità di tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario dipendenti dagli ecosistemi fluviali e umidi in genere richiedono una diversa quantificazione dei livelli idrici da mantenere e da preservare, in linea con la conservazione e riqualificazione del patrimonio naturalistico - ambientale (art.1 L.R. 30/2015), con particolare riferimento al Sistema regionale delle aree protette (art. 2 L.R. 30/2015), e alla Rete Natura 2000 (art. 5 L.R. 30/2015) ed alle aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana (artt.7 e 75 L.R. 30/2015)”.*

Da tutto quanto precede, il Settore Tutela della Natura fa derivare le seguenti, univoche, conclusioni: *“al fine del raggiungimento o del mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di*

interesse comunitario per le quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, permane un margine di incertezza che non consente di escludere effetti significativi sul sito natura 2000 ed in generale sull'area di collegamento ecologico costituita dal tratto di corso d'acqua a valle dell'intervento”.

Trattasi, com'è evidente, di un giudizio negativo di VINCA netto e univoco, che prende evidentemente atto della mancanza di soluzioni alternative possibili, dal quale dovrà inevitabilmente conseguire un giudizio negativo di compatibilità ambientale - come noto, la VINCA è infatti a tutti gli effetti parte integrante del procedimento di VIA all'interno del quale è stata progressivamente integrata; da ultimo *cf.* art. 88 co. 6 L.R. Toscana 30/2015 - non dovendo essere l'intervento di cui si tratta realizzato per motivi imperativi né per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, unici casi, questi, in cui l'art. 5 commi 9 e 10 D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. (espressamente richiamati dall'art. 88 co. 7 L.R. Toscana 30/2015) consentono comunque la realizzazione di un intervento che abbia ottenuto un giudizio negativo di valutazione di incidenza.

7. Sul parere negativo del Comune di Castelnuovo Val di Cecina

Con parere prot. 0168781 del 17 aprile 2019 il Comune di Castelnuovo Val di Cecina ha confermato il proprio parere negativo sotto il profilo paesaggistico rilasciato con nota prot. 3729 del 20 giugno 2018 nella quale, ricordate le particolarissime peculiarità dell'isola amministrativa di Montecastelli Pisano, l'amministrazione comunale ha reiteratamente invocato il rispetto dell'art. 49 delle NTA del RU, titolato “*Aree di*

protezione ambientale”, il quale vieta espressamente la realizzazione di nuovi impianti di ricerca e produzione geotermoelettrica per l'intera isola amministrativa di Montecastelli Pisano.

A questo proposito, la proponente - nelle integrazioni del marzo 2019 e ancora nelle controdeduzioni volontarie del 16 maggio 2019 sopra richiamate - si è limitata a rinviare alla deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28.9.2017, con la quale l'amministrazione comunale ha individuato le aree non idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia geotermica, distorcendone manifestamente i contenuti e affermando che in essa l'area sarebbe stata espressamente definita come idonea.

Così non è.

Nel qualificare *“l'intera isola amministrativa di Montecastelli Pisano come da preservare dalla presenza, attuale o futura, di impianti geotermici di ogni genere e sorta”*, nella delibera si ribadiscono infatti le particolarissime caratteristiche del territorio in questione, una vera e propria *“enclave nel territorio della Provincia di Siena, al punto che lo stesso appare oggi disciplinato in termini urbanistici con norma speciale del Regolamento Edilizio comunale (art. 49), avente una chiara natura programmatica dello sviluppo comunale, che vieta esplicitamente l'insediamento di tali tipologie di impianti in quella parte di territorio”*.

In allegato alla delibera, il Comune ha inviato alla Regione Toscana uno studio nel quale sono state mappate tutte le aree non idonee con riferimento ai vincoli di cui all'allegato III al D.M. 10 settembre 2010.

Ebbene, in tutti gli elaborati grafici allegati allo studio (riguardanti rispettivamente i beni paesaggistici e le aree di tutela paesaggistico-

ambientale, le aree agricole di pregio e le aree fragili del territorio, con riferimento alla pericolosità idraulica e da fenomeni geomorfologici di versante), l'area destinata ad accogliere l'impianto Qualtra risulta interessata da vincoli di inidoneità.

Detta area si trova infatti:

- a poche decine di metri (se non a pochi metri), dall'area strategica per la visibilità e la percezione del territorio (zone all'interno di coni visivi e panoramici; *cf.* elaborato 1);
- all'interno di un'area agricola di pregio (*cf.* elaborato 2);
- in parte all'interno e in parte a confine con aree a pericolosità idraulica elevata, così classificata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (*cf.* elaborato 3).

Il parere negativo del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, anche alla luce del definitivo parere negativo della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno di cui al punto che precede, acquisisce pertanto un valore decisivo ai fini del procedimento che ci impegna, considerato che il Comune è l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previo parere vincolante della Soprintendenza, e che il procedimento di autorizzazione unica regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (motivo per cui, alla conferenza dei servizi di cui al comma 7, partecipano *“tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto”*).

Il progetto di cui si tratta si trova quindi del tutto sprovvisto della *conditio sine qua non* per ricevere l'autorizzazione unica di cui all'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006, e cioè l'autorizzazione paesaggistica.

Sotto altro profilo, ad ulteriore conferma della volontà del Comune di Castelnuovo di salvaguardare le peculiarità del territorio di Montecastelli, si consideri che l'amministrazione ha già avviato da tempo, in collaborazione con i comuni limitrofi, la procedura per il riconoscimento all'area in questione del vincolo paesaggistico per notevole interesse pubblico.

Sul punto, deve essere ancora una volta smentita perentoriamente l'affermazione di Magma (ribadita anche nelle controdeduzioni volontarie del 16 maggio 2019) secondo cui il territorio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina non avrebbe partecipato al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico attualmente in corso.

A dimostrare il contrario è la determinazione n. 11 del 27.9.2016 allegata alle precedenti osservazioni, nella quale si conferma l'impegno concreto del Comune di Castelnuovo Val di Cecina – al pari dei Comuni di Radicondoli e Casole d'Elsa - per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intera area corrispondente all'isola amministrativa di Montecastelli Pisano.

8. Sul parere negativo di ARPAT sotto il profilo acustico

Per quanto i pareri negativi testé illustrati siano più che sufficienti per imporre al Settore VIA l'adozione di un giudizio negativo di compatibilità ambientale con contestuale diniego di autorizzazione unica, *ad abundantiam* - dovendo il Settore VIA tenere conto, nella

determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi, delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza medesima così come previsto dall'art. 14 ter l. 241/1990 - vale la pena di richiamare sinteticamente il contenuto dei pareri di ARPAT e Autorità di Bacino recentemente depositati.

Quanto al parere di ARPAT di cui alla nota prot. 0173701 del 19.4.2019, l'Agenzia contesta a Magma di non aver risposto in modo soddisfacente :

- al punto 6 di cui alla richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Toscana, avendo impostato in modo non corretto il modello di valutazione delle concentrazioni in aria ambiente di H₂S (è stato utilizzato un codice di calcolo che non tiene conto dei dati orografici, con conseguente sottostima dei risultati). L'autonoma valutazione effettuata da ARPAT con codice di calcolo corretto ha reso infatti un risultato ben diverso da quello di Magma, con molteplici superamenti della soglie di riferimento di pari a 150 mg/m³ indicata dal WHO. Vale la pena di precisare che uno dei recettori in questione è proprio quello nel quale Magma vorrebbe realizzare una struttura recettiva con SPA;
- ai punti 8 a); 8b); 8c); 8 d); 8e); 8f), 9 e 10 di cui alla richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Toscana, tanto da giungere alle seguenti perentorie conclusioni: *“si ritiene che l'opera non risulti compatibile dal punto di vista ambientale per quanto riguarda l'impatto acustico”* (pag. 15 parere ARPAT).

Tale ultima affermazione, da sola, consente di interpretare il parere di ARPAT come negativo, non avendo l'Agenzia utilizzato mezzi termini

nel definire l'opera "**incompatibile**" (termine che non lascia spazio a dubbi) dal punto di vista ambientale.

9. Sul parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Con nota prot. 0199780 del 16.5.2019 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha reso il proprio parere.

Per quanto qui interessa, rileva il punto in cui l'Autorità tiene a precisare di aver indicato "*in fase di definizione di un contributo istruttorio al Piano Ambientale ed Energetico Regionale, attualmente in fase di modifica da parte della Regione Toscana ai fini della definizione delle aree non idonee (ANI) per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana*", tra gli altri, "*anche il Torrente Pavone e, in prima approssimazione, il relativo bacino in considerazione della valenza ambientale di tali aree*".

Ciò non fa altro che confermare quanto già precisato da questa difesa sia nella narrativa che precede che nelle osservazioni precedentemente depositate in atti in ordine alla valenza ambientale dell'area e all'indicazione della stessa, da parte del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, tra quelle non idonee, come – si scopre oggi – ha fatto anche l'Autorità di Bacino Distrettuale.

10. Rinnovata richiesta di inchiesta pubblica/sintetico contraddittorio

Le organizzazioni esponenti tornano a chiedere che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 bis co. 6 e 24 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia indetta un'**inchiesta pubblica**.

Tutto ciò premesso gli esponenti, per il tramite dello scrivente legale,

diffidano

Regione Toscana - Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore e/o comunque del l.r. *pro tempore*:

- *in via preliminare*, preso atto di tutte le contestazioni illustrate in narrativa, del fatto che il progetto di Magma Energy Italia srl non è conforme ai dettami della L.R. n. 7 del 5 febbraio 2019, che la proponente non ha fornito le integrazioni richieste e non ha adeguatamente controdedotto alle osservazioni delle esponenti, a dichiarare la domanda di Magma inammissibile/improcedibile e ad archiviare il relativo procedimento;
- *nel merito*, preso atto che il progetto depositato da Magma Energy Italia srl è incompleto, carente e contraddittorio; che lo studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità; che la proponente non ha risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di legge (richiamate in narrativa), considerati altresì i **pareri negativi** di Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno, del Settore Tutela della Natura della Regione Toscana, del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, di ARPAT (sotto il profilo acustico), ad esprimere giudizio **negativo** di compatibilità

ambientale e respingere la domanda di autorizzazione unica regionale di cui all'art. 27 bis D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- nella denegata ipotesi in cui il procedimento di VIA dovesse avere ulteriore seguito che, ai sensi degli artt. 27 bis co. 6 e 24 bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sia indetta un'**inchiesta pubblica**.

Si chiede **la pubblicazione della presente sul sito web dedicato alla procedura in oggetto** e - data la presenza di contestazioni preliminari su aspetti che comportano l'improcedibilità della domanda - **la sua allegazione agli atti e al verbale della prima riunione della Conferenza dei servizi del 17 luglio 2019.**

Si rappresenta inoltre la volontà delle organizzazioni esponenti di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'art. 25 L.R. 40/2009 - a tutte le fasi procedurali a venire, con esplicita richiesta di ricevere comunicazione diretta su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro e, in particolare, sulle prossime riunioni della conferenza dei servizi.

Si informa infine che, in caso di mancato riscontro ai contenuti della presente diffida, le organizzazioni esponenti si rivolgeranno alle competenti autorità per la tutela degli interessi diffusi di cui sono portatrici.

Cordiali saluti

Orbetello – Roma - Montecastelli Pisano, 11 luglio 2019

Avv. Michele Greco